

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3248

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati STORCHI, PENAZZATO, ZACCAGNINI,
BERLOFFA, CIBOTTO, SABATINI, GITTI, AGRIMI, DE MARZI**

Annunziata il 25 ottobre 1957

Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 27 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, e successive modificazioni, contemplava la esenzione degli atti extragiudiziali relativi a controversie individuali di lavoro, non eccedenti il valore di lire 100.000, dall'imposta di bollo e da quella di registro.

L'articolo 47 del decreto legislativo 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sulla imposta di bollo, ha disposto la cessazione di tutte le esenzioni dal detto tributo stabilite da altre leggi senza alcun termine di scadenza o per un tempo superiore a cinque anni, salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al citato decreto.

L'articolo 43, n. 2, della tariffa stabilisce l'imposta fissa di bollo dovuta per gli atti relativi ai giudizi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro, e l'articolo 51 della tabella comprende tra gli atti e scritti esenti in modo assoluto dal tributo quelli relativi ai giudizi suddetti quando concernono controversie per un valore non eccedente lire 100.000.

Attualmente, pertanto, gli atti concernenti la composizione delle controversie di lavoro stipulati dalle parti, con l'intervento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione previsto dall'articolo 23 del decreto presidenziale 19 marzo 1955, n. 520, mentre

restano esenti dall'imposta di registro, sono soggetti a quella di bollo, il cui pagamento è effettuato nel modo ordinario, mediante acquisto della carta bollata sulla quale debbono essere redatti l'atto originale e le copie.

L'abolizione dell'esenzione tributaria in argomento è stata accolta assai sfavorevolmente dai lavoratori, per i quali l'onere finanziario rappresentato dall'imposta costituisce una remora alla richiesta dell'intervento conciliativo dell'Ufficio del lavoro, e, spesso, un ostacolo insuperabile quando il valore patrimoniale della controversia sia di modesta entità.

Si rende, pertanto, necessario provvedere al ripristino dell'esenzione al fine di non compromettere l'efficacia di uno strumento di composizione delle controversie di lavoro dimostratosi socialmente utilissimo.

D'altra parte, lo stesso motivo che ha indotto il legislatore a mantenere l'esenzione tributaria in argomento rispetto agli atti giudiziali, postula che agli atti extragiudiziali diretti al medesimo fine sia accordato identico trattamento, giacché identico è l'interesse socialmente rilevante alla cui soddisfazione tende la suddetta agevolazione.

Merita, infine, di ricordare che la Corte di Cassazione — Sezione II civile — con sentenza del 21 maggio 1956 ha affermato la

validità dei negozi di transazione dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili, stipulati con l'intervento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Al riguardo la Corte, dopo aver messo in rilievo che presupposto necessario dell'attribuzione della funzione conciliativa è la possibilità giuridica di porre in essere validi negozi transattivi, ha considerato la funzione affidata al suddetto organo dello Stato come una garanzia dei diritti del lavoratore di efficacia pari all'intervento del giudice; il che esclude l'applicabilità dell'articolo 2113 del Codice civile. Nella sentenza è, altresì, affermato che l'attribuzione agli Uffici del lavoro del compito di conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro, allorché la possibilità pratica di valida transazione era limitata alla sede giudiziaria (a seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo), rivela

palesamente l'intento di provvedere *con modalità meno onerose* al soddisfacimento di una esigenza tanto profondamente sentita da indurre la legislazione anteriore a disporre l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione stragiudiziale (articoli 430 e 431 del Codice di procedura civile).

Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere che una norma legislativa, diretta a ripristinare l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi a controversie di lavoro, stipulati con l'intervento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, quando le controversie stesse non eccedano il ragionevole limite di valore di lire 100.000, non soddisferebbe soltanto una giusta esigenza sociale, ma, altresì, l'esigenza giuridica di accordare lo stesso trattamento a situazioni identiche. Per questo i proponenti confidano che la Camera vorrà accogliere la loro proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli atti relativi al procedimento innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro, non eccedenti il valore di lire 100.000, sono esenti dalla imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.